

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione N. 257

OGGETTO: Convenzione tra l'INPS e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per la gestione del "Bonus Donne" di cui all'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, a valere sul Programma Nazionale "Giovani, Donne e Lavoro FSE+ 2021-2027" (PN GDL).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 17 dicembre 2025

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 9 febbraio 2024 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.P.C.M. del 13 marzo 2024 di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 29 aprile 2024 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione commissariale n. 49 del 14 settembre 2023;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 182 del 12 novembre

Il Segretario

Il Presidente

2025;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione", che all'art. 23 riconosce un esonero contributivo denominato "Bonus Donne", a favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovunque residenti, ovvero da almeno sei mesi residenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica;

Visto l'art. 23, comma 4, del citato decreto-legge n. 60/2024, il quale prevede che i benefici contributivi siano riconosciuti nel limite di spesa pari a 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 115,7 milioni di euro per l'anno 2027, per un importo complessivo pari a euro 438.300.000,00 (quattrocentotrentottomilionitrecentomila,00), a valere sul Programma Nazionale Giovani, Donne e lavoro, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità applicabili al PN GDL;

Visto il medesimo comma 4 dell'art. 23 sopra citato, il quale dispone, altresì, che l'INPS provveda al monitoraggio del rispetto del limite di spesa come sopra indicato "fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo" e che "se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo";

Visto l'articolo 1, comma 405, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", che prevede un incremento del predetto limite di spesa in misura pari a 0,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 14,4 milioni di euro per l'anno 2025, a 17,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9,1 milioni di euro per l'anno 2027;

Visto il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 11 aprile 2025, adottato ai sensi dell'articolo 23, comma 7, del citato decreto-legge n. 60/2024, che definisce i criteri e le modalità attuative dell'esonero contributivo Bonus Donne, nonché le attività e le competenze rimesse all'Inps in qualità di soggetto gestore e, in particolare, le modalità con cui l'Istituto fornisce i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini del rispetto del limite di spesa;

Visto il decreto prot. n. 276 del 17 giugno 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, ai fini dell'erogazione del "Bonus Donne", attribuisce all'INPS, in qualità di Organismo Intermedio, risorse per un importo totale pari a euro 367.089.069,86 (trecentosessantasettemilionitottantanovemilasestantanove,86) a valere sulla Priorità 2 "Avvicinare al mercato del lavoro: politiche per favorire l'occupazione delle donne, nonché di altre persone vulnerabili lontane dal mercato", del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027;

Vista la nota n. 99128 del 7 novembre 2025 con la quale l'INPS ha trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il documento descrittivo del "Sistema di Gestione e Controllo – PN GDL INPS" (SiGeCo) e del "Piano di Attuazione delle azioni delegate per il periodo 2021-2027 a valere sul Programma nazionale "Giovani, donne e lavoro" FSE+";

Vista la nota n. 22773 dell'11 novembre 2025, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha espresso parere di conformità sulla documentazione trasmessa;

Atteso che la convenzione disciplina i rapporti tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in qualità di Autorità di gestione, e l'INPS, in qualità di Organismo Intermedio, per la realizzazione delle attività connesse all'attuazione, a far data dal 1° settembre 2024, dell'esonero contributivo denominato "Bonus Donne" di cui all'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95;

Preso atto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si impegna, in particolare, a erogare le risorse finanziarie, nei limiti delle disponibilità di cassa del PN GDL, su richiesta dell'Istituto e in funzione della presentazione delle rendicontazioni da parte dell'INPS all'Autorità Contabile; eseguire i controlli di primo livello ex art. 74, Regolamento (UE) n. 2021/1060; comunicare all'INPS gli esiti dei controlli e le irregolarità oggetto di un primo accertamento; esaminare eventuali controdeduzioni presentate dall'INPS ed emanare i provvedimenti relativi al definitivo riconoscimento delle spese sostenute, nonché darne debita comunicazione all'Organismo deputato alle funzioni contabili del PN GDL; esaminare le eventuali comunicazioni dell'OI in merito a variazioni del SiGeCo e del Piano di Attuazione, ai fini del rilascio del previsto parere preventivo; informare l'INPS in merito alle irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del Programma che possano avere ripercussioni sulle operazioni gestite dallo stesso; assolvere a ogni altro onere e adempimento, previsto a carico della Autorità di Gestione dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della Convenzione;

Preso atto che l'INPS si impegna, in particolare, a comunicare tempestivamente all'AdG sopraggiunte variazioni del SiGeCo adottato dall'AdG, oppure sopraggiunte variazioni attuative e finanziarie conseguenti alle azioni delegate del Piano di Attuazione approvato dall'AdG, ai fini del propedeutico parere di conformità della AdG stessa; garantire che i beneficiari siano individuati conformemente ai criteri di selezione specificati dalla normativa nazionale di riferimento e dalle istruzioni emanate dall'Istituto; garantire la trasmissione dei dati di monitoraggio nei modi e nei termini definiti nella normativa di riferimento e riportati nel SiGeCo; assicurare un'appropriata gestione dei rischi; mantenere procedure di controllo interno coerenti con la natura dell'operazione e conformi al SiGeCo; fornire la necessaria collaborazione all'AdG, all'Autorità Contabile e all'Autorità di Audit; rispettare le previsioni di spesa previste nel richiamato Piano di Attuazione;

Preso atto che la convenzione prevede per il finanziamento dell'esonero "bonus donne" risorse a favore dell'Inps per un importo complessivo pari a euro 438.300.000,00 (quattrocentotrentottomilionitrecentomila,00), a valere sulla Priorità 2 "Avvicinare al mercato del lavoro: politiche per favorire l'occupazione delle Donne, nonché di altre

persone vulnerabili lontane dal mercato” del Programma Nazionale “Giovani, Donne e lavoro”.

Preso atto che l’esonero contributivo è rilevato sul capitolo delle uscite del bilancio finanziario dell’Istituto 1U1209134 – *“Esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della zona economica speciale per il mezzogiorno – ZES unica, o da almeno ventiquattro mesi, se ovunque residenti - articolo 23 del Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95”;*

Preso atto che le risorse trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono imputate al capitolo di entrata del bilancio finanziario dell’Istituto 8E1203277 - *“Contributo dello Stato a copertura dell’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della zona economica speciale per il mezzogiorno- ZES unica, o da almeno ventiquattro mesi, se ovunque residenti – articolo 23 del Decreto-Legge 7 maggio 2024, n. 60. Convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Luglio 2024, n. 95; art.1, comma 405, lettera b), della Legge n. 207/2024”;*

Preso atto che la Convenzione ha efficacia fino a esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, salve le ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”;*

Visto il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, avente ad oggetto *“Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.”;*

Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati dell’Istituto nell’ambito dei compiti di informazione e consulenza di cui all’articolo 39 del Regolamento UE 2016/679;

Vista la relazione della Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DELIBERA

di adottare la convenzione tra l'INPS e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la gestione del "Bonus Donne" di cui all'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024 n. 95, a valere sul Programma Nazionale "Giovani, Donne e Lavoro FSE+ 2021-2027", che, allegata alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.

IL SEGRETARIO
Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE
Gabriele Fava

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL "BONUS DONNE" DI CUI ALL'ARTICOLO 23 DEL DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 2024, N. 60, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 LUGLIO 2024 N. 95 A VALERE SUL PROGRAMMA NAZIONALE "GIOVANI, DONNE E LAVORO FSE + 2021-2027" (PN GDL).

TRA

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (codice fiscale 80237250586) con sede in Roma, Via Vittorio Veneto, 56, rappresentato dal Direttore Generale della Direzione Generale per le politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi per l'occupazione

di seguito denominato anche "Ministero" o "Autorità di Gestione (AdG)"

E

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21, rappresentato da.....;

di seguito denominato anche "INPS" o "Organismo Intermedio (OI)"

di seguito congiuntamente denominate anche come "le Parti";

VISTI

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, pubblicato sulla GUUE del 30 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, pubblicato sulla GUUE del 30 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) 1296/2013;
- la legge 16 aprile 1987, n. 183 in materia di "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e all'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari" che istituisce, all'articolo 5, il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;
- il D.P.R. 29 dicembre 1988, n. 568 i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del succitato Fondo di Rotazione;
- il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, recante "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione";
- il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 e s.m.i., recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e, in particolare, gli articoli da 4 a 9 che istituiscono e disciplinano le funzioni dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (di seguito ANPAL);
- l'art. 3, comma 1, del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025", convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, che prevede il trasferimento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in particolare alla Direzione generale delle Politiche attive del lavoro, delle funzioni già in capo all'ANPAL, come disciplinate dal citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2023, n. 230,

registrato alla Corte dei conti in data 7 dicembre 2023 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2024, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione";

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, registrato alla Corte dei Conti il 31 gennaio 2025 al n. 85, che conferisce al dott. Massimo Temussi l'incarico di Direttore della Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per lavoro e degli incentivi all'occupazione;
- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 ed il relativo Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i., concernenti l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato;
- l'Accordo di Partenariato tra l'Italia e la Commissione Europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE), adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022 che individua, nel quadro della strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2021-2027, il Programma Nazionale "Giovani, Donne e Lavoro" tra i programmi nazionali finanziati dal Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+);
- il programma "PN Giovani, donne e lavoro FSE+ 2021-2027" 2021-2027 (CCI 2021IT05SFPR001), approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2022) 9030 final del 1 dicembre 2022 (di seguito PN GDL);
- il Manuale delle Procedure adottato dall'Autorità di Gestione del PN GDL, in data 10 aprile 2024, vincolante anche per gli Organismi Intermedi;
- il Sistema di gestione e Controllo del PN GDL (di seguito anche SiGeCo), adottato dall'Autorità di Gestione del PN GDL e consultabile sul sito istituzionale nella sezione dedicata al citato Programma al seguente link <https://www.lavoro.gov.it/pn-giovani-Donne-lavoro/programma/gestione-e-controllo/SiGeCo>;
- il decreto ministeriale del 7 marzo 2025 che individua, nell'ambito delle Direzioni generali e dei Dipartimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previsti dall'articolo 17 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2023, n. 230, gli uffici dirigenziali di livello non generale e ne definisce i compiti ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2025, n. 66 con cui è stato emanato il "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei

a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)";

- il decreto legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione" (di seguito "Decreto Coesione") che, all'art. 23, istituisce l'esonero contributivo denominato "Bonus Donne", a favore dei datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovunque residenti, ovvero da almeno sei mesi residenti nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno - ZES unica;
- il comma 4 del citato art. 23 che prevede il riconoscimento dell'esonero nel limite di spesa pari a 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 115,7 milioni di euro per l'anno 2027, a valere sul Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità applicabili al programma medesimo e il quale prevede, inoltre, che l'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo 23 e che, se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procederà all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici;
- l'articolo 1, comma 405, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), il quale prevede che il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 4, primo periodo, è incrementato in misura pari a 0,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 14,4 milioni di euro per l'anno 2025, a 17,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9,1 milioni di euro per l'anno 2027;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze 11 aprile 2025, adottato ai sensi del comma 7 dell'articolo 23 sopra citato, che definisce i criteri e le modalità attuative dell'esonero contributivo "Bonus Donne" nonché le attività e le competenze rimesse ad INPS in qualità di soggetto gestore e in particolare le modalità con cui l'INPS fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze i risultati dell'attività di monitoraggio del rispetto del limite di spesa (di seguito "decreto attuativo");
- la decisione di esecuzione C (2025)5730 final della Commissione Europea del 14

agosto 2025, che modifica la decisione di esecuzione C (2022)9030, approvando la proposta di riprogrammazione del PN GDL FSE+ 2021-2027 del 31 marzo 2025, in coerenza con quanto disposto dal citato Decreto Coesione;

- gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) in materia di disciplina degli aiuti di Stato;
- il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- la decisione C(2025) 649 final del 31 gennaio 2025 con la quale la Commissione europea ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti dell'aiuto in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per le assunzioni a tempo indeterminato da instaurare entro il 31 dicembre 2025;
- la circolare INPS n. 91 del 12 maggio 2025 avente ad oggetto "Articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95. Bonus Donne. Indicazioni operative e istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti";
- l'art. 71, paragrafo 3, del citato Regolamento (UE) 2021/1060 in forza del quale l'Autorità di gestione può individuare uno o più Organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità e che gli accordi tra l'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi sono registrati per iscritto";
- il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 17 giugno 2025 prot. n. 276 con il quale, per l'incentivo "Bonus Donne" (ex art. 23 del DL 60/2024) sono state impegnate, a favore di INPS in qualità di Organismo Intermedio, risorse per un importo pari a euro 367.089.069,86 (trecentosessantasettemilioniottantanovemilasessantannove,86) a valere sulla Priorità 2 "Avvicinare al mercato del lavoro: politiche per favorire l'occupazione delle Donne, nonché di altre persone vulnerabili lontane dal mercato", del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027;
- la nota prot. n. INPS.0023.07/11/2025.0099128, con la quale è stato trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del parere di conformità, la documentazione descrittiva del "Sistema di Gestione e Controllo – PN GDL INPS" (SiGeCo), incluso il "Piano di Attuazione delle azioni delegate per il periodo 2021-2027 a valere sul Programma nazionale "Giovani, Donne e lavoro" FSE+" (di seguito anche Piano di Attuazione);
- la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali prot. 22773 dell'11 novembre 2025 con la quale è stato espresso il parere di conformità sulla documentazione trasmessa dall'INPS con la predetta nota;

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE");
- il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393 con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA.";

PREMESSO CHE

- l'INPS è individuato quale Organismo Intermedio nell'ambito del PN GDL 2021-2027, ai sensi del citato art. 71, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2021/1060;
- nell'ambito del PN GDL 2021-2027, il Decreto Coesione ha previsto all'art. 23 l'esonero contributivo denominato "Bonus Donne" a valere sul PN GDL 2021-2027 FSE+, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal programma stesso;
- la misura Bonus Donne, con una dotazione pari a 438,3 milioni di euro a valere sul PN GDL, concorre alla Priorità 2 del predetto Programma, Obiettivo Specifico ESO 4.1 "Avvicinare al mercato del lavoro: politiche per favorire l'occupazione delle Donne, nonché di altre persone vulnerabili lontane dal mercato" e Obiettivo specifico ESO 4.3. "Promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini al mercato del lavoro, parità di condizioni di lavoro e un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'accesso a servizi abordabili di assistenza all'infanzia e alle persone non autosufficienti (FSE+)" - Settore di intervento "142. Misure volte a promuovere la partecipazione delle Donne al mercato del lavoro e a ridurre la segregazione di genere nel mercato del lavoro";
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto prot. n. 276 del 17 giugno 2025, ha impegnato una prima parte delle risorse previste pari a euro 367.089.069,86 (trecentosessantasettemilioniottantanovemilasesantanove,86) a valere sulla Priorità 2 "Avvicinare al mercato del lavoro: politiche per favorire l'occupazione delle Donne, nonché di altre persone vulnerabili lontane dal mercato", del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027, come di seguito ripartito per categoria di regione: 191.959.897,86 euro per la categoria di regione "più sviluppate"; 23.973.704,00 euro per la categoria di regione "in transizione"; 151.155.468,00 euro per la categoria di regione "meno sviluppate";

- il predetto Piano di Attuazione, nei casi necessari e durante l'attuazione delle misure in esso previste, potrà essere modificato e integrato, conformemente a quanto stabilito dal Programma, e sarà sottoposto a verifica e approvazione da parte dell'Autorità di Gestione;
- l'INPS, con circolare n. 91 del 12 maggio 2025, nel fornire istruzioni per la gestione della misura ha previsto che i datori di lavoro, per richiedere gli esoneri contributivi, debbano inoltrare all'INPS domanda di ammissione al Bonus Donne avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line reso disponibile sul sito istituzionale dell'INPS, a decorrere dal 16 maggio 2025;

CONSIDERATO CHE

- l'INPS partecipa alla gestione del Bonus Donne ai sensi dell'art. 23, comma 7, del Decreto Coesione e del relativo decreto di attuazione 11 aprile 2025, ed è indicato dall'Autorità di Gestione come Organismo Intermedio del PN GDL 2021-2027, ai sensi dell'art. 71 del paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2021/1060;

RITENUTO

- in ragione degli elementi sopra richiamati, di procedere alla sottoscrizione di un accordo tra Ministero e INPS per la gestione dell'esonero contributivo Bonus Donne di cui all'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, a valere sul GDL 2021-2027 FSE+, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal PN GDL.

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

1. Il presente atto disciplina i rapporti giuridici tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi per l'occupazione, in qualità di Autorità di Gestione, (AdG) e l'INPS nel ruolo di Organismo Intermedio (O.I.), per la realizzazione delle attività connesse all'attuazione, a far data dall'1 settembre 2024, dell'esonero contributivo denominato Bonus Donne, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, a valere sul GDL 2021-2027 FSE+, nel rispetto delle procedure, dei vincoli

territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal programma stesso.

2. All'Istituto sono delegate le funzioni di selezione, gestione, monitoraggio, e rendicontazione della misura di cui al comma 1, secondo le specifiche di cui all'art. 3.
3. I Sistemi di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.), previsti per la gestione dell'incentivo in relazione al PN GDL, stabiliscono le procedure con le quali l'Organismo Intermedio svolge le funzioni disciplinate dal presente atto.

Art. 2

Risorse finanziarie e termini di ammissibilità della spesa

1. In conformità alle disposizioni normative richiamate in premessa, l'OI garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono attribuite ad INPS risorse per un importo complessivo pari a euro 438.300.000,00 (quattrocentotrentottomilionitrecentomila,00), a valere sulla Priorità 2 "Avvicinare al mercato del lavoro: politiche per favorire l'occupazione delle Donne, nonché di altre persone vulnerabili lontane dal mercato" del Programma Nazionale "Giovani, Donne e lavoro".
3. Tali importi potranno essere oggetto di riprogrammazione o rideterminazione, anche in considerazione dell'andamento della misura.
4. Ai fini dell'ammissibilità delle spese a valere sul FSE Plus, si applicano le disposizioni di cui alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento e quanto previsto dai Si.Ge.Co. del PN GDL.
5. Il termine di ammissibilità della spesa decorre dal 1° settembre 2024.

Art. 3

Impegni in capo all'INPS

1. L'INPS, nella qualità di Organismo Intermedio, nello svolgimento delle funzioni delegate di cui all'art. 2, si impegna a:
 - a) adottare il Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo), così come approvato

dall'AdG, e a darne tempestiva comunicazione a quest'ultima e all'Autorità di Audit del PN GDL;

- b) comunicare e motivare tempestivamente all'AdG sopraggiunte variazioni del SiGeCo, attraverso la trasmissione di una nuova proposta del documento descrittivo del SiGeCo approvato, ai fini del conseguente rilascio da parte dell'AdG del propedeutico parere di conformità;
- c) comunicare e motivare all'AdG sopraggiunte variazioni attuative e finanziarie, ivi comprese eventuali economie di spesa rinvenienti dalla realizzazione delle azioni delegate, attraverso la trasmissione di una nuova proposta del Piano di Attuazione approvato, ai fini del conseguente rilascio da parte dell'AdG del propedeutico parere di conformità;
- d) garantire la selezione delle operazioni in conformità all'articolo 73 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- e) garantire che i beneficiari siano individuati conformemente ai criteri di selezione specificati dalla normativa nazionale di riferimento e dalle circolari e messaggi attuativi emanati dall'INPS, conformemente alle norme comunitarie e nazionali applicabili per l'intero periodo di programmazione, anche in materia di pubblicità e comunicazione;
- f) assicurare che i beneficiari vengano informati sulle condizioni specifiche della misura sul piano di finanziamento, sul termine per l'esecuzione, nonché sui dati finanziari o di altro genere che vanno conservati e comunicati, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale;
- g) tenere un'evidenza contabile delle transazioni relative alla fruizione dell'incentivo destinato ai beneficiari, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale;
- h) garantire la trasmissione dei dati di monitoraggio nei modi e nei termini definiti nella normativa di riferimento e riportati nel SiGeCo dell'OI approvato dall'AdG. In particolare, garantire l'affidabilità, la coerenza e la completezza dei dati di monitoraggio per la registrazione da parte dell'Autorità di Gestione nel sistema informativo del PN GDL secondo lo schema previsto dal Protocollo Unico di Colloquio del MEF-IGRUE;
- i) informare tempestivamente l'Autorità di Gestione in merito a eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni cofinanziate nell'ambito del Piano di Attuazione di propria competenza, oggetto della presente Convenzione, e collaborare alla tutela degli interessi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- j) assicurare un'appropriata gestione dei rischi, ivi inclusi il rischio frode;

- k) mantenere procedure di controllo interno coerenti con la natura dell'operazione e conformi al SiGeCo del Programma, al fine di assicurare che la spesa dichiarata sia legittima e ammissibile, nonché conforme alle norme europee e nazionali relative all'attuazione dell'esonero contributivo oggetto della presente Convenzione;
- l) trasmettere le domande di rimborso contenenti le informazioni relative all'incentivo, acquisite attraverso le dichiarazioni retributive contributive inviate dai datori di lavoro e gli ulteriori strumenti di accertamento a disposizione dell'INPS, secondo le procedure stabilite dal SiGeCo validato e dal proprio sistema di controllo interno;
- m) fornire la necessaria collaborazione all'Organismo deputato con la funzione contabile di cui dall'art. 76 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- n) fornire la necessaria collaborazione all'Autorità di Audit per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dai regolamenti comunitari;
- o) fornire all'Autorità di Gestione tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento delle operazioni necessaria, in particolare, per l'elaborazione della Relazione annuale di attuazione e della Relazione finale di attuazione del PN GDL;
- p) fornire all'Autorità di Gestione, gli elementi relativi ai progressi nell'esecuzione degli interventi, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento (UE) 2021/1060 ai fini dell'aggiornamento del Comitato di Sorveglianza;
- q) assicurare la corretta registrazione e conservazione all'interno del sistema informativo dell'Istituto (Uniemens), dei dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit in conformità dell'Allegato XIII, e assicurare la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati e l'autenticazione degli utenti, nonché garantire il rispetto della pista di controllo del PN GDL, secondo quanto disposto dagli artt. 69, paragrafo 6, e 82 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- r) rispettare le previsioni di spesa previste nel richiamato Piano di Attuazione, al fine di contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di spesa n+3 e al conseguimento dei target previsti nel Quadro della *performance*;
- s) osservare, nell'ambito del proprio ruolo e degli interventi in essere, le disposizioni in materia di trasparenza, visibilità e comunicazione previste in particolare dagli artt. 47, 49 e 50 del Regolamento (UE) 2021/1060.

Art. 4

Impegni in capo al Ministero

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali-Direzione Generale delle politiche del lavoro, in qualità di Autorità di Gestione delegante, si impegna a:
 - a) erogare le risorse finanziarie secondo le modalità previste all' art. 5;
 - b) garantire che l'Organismo intermedio sia informato sulle procedure adottate dalla stessa e necessarie alla corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
 - c) eseguire i controlli di primo livello ex art. 74, Regolamento (UE) 2021/1060, al fine di verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al Programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione;
 - d) esaminare eventuali controdeduzioni presentate dall'OI ed emanare i provvedimenti relativi al definitivo riconoscimento delle spese sostenute, nonché darne debita comunicazione all'Organismo deputato alle funzioni contabili del PN GDL;
 - e) comunicare nelle forme e nei termini previsti all'Organismo deputato alle funzioni contabili del PN GDL gli esiti dei controlli effettuati, di cui alla precedente lettera c), assicurando la registrazione degli stessi all'interno del sistema informatico del PN GDL;
 - f) comunicare all'INPS nelle forme e nei termini previsti le irregolarità che sono state oggetto di un primo accertamento, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e tenere una registrazione dei dati e delle informazioni relativi agli stessi;
 - g) esaminare le eventuali comunicazioni dell'OI in merito a variazioni del SiGeCO e del Piano di Attuazione, ai fini del rilascio del previsto parere preventivo;
 - h) informare l'OI in merito alle irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del Programma che possano avere ripercussioni sulle operazioni gestite dallo stesso;
 - i) assolvere ad ogni altro onere e adempimento, previsto a carico della Autorità di Gestione dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

Art. 5

Modalità di erogazione delle risorse

1. L'AdG provvede ad erogare le risorse previste all'art. 2, nei limiti delle disponibilità di cassa del PN GDL, su richiesta dell'Istituto e in funzione della presentazione delle rendicontazioni da parte dell'INPS all'Autorità Contabile.
2. I documenti a corredo del rendiconto devono essere inseriti negli appositi sistemi informativi, nel rispetto degli impegni di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 6

Durata e modifiche della Convenzione

1. La presente Convenzione ha efficacia fino a esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione del Fondo Sociale Europeo Plus 2021-2027, salve le ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi.
2. Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione saranno apportate con atto scritto a firma dell'AdG e dell'OI.

Art. 7

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

1. Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Le Parti assicurano che i trattamenti oggetto della Convenzione saranno effettuati esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del Regolamento UE.
3. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.
4. In conformità a quanto sopra, l'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali Responsabili (artt. 28 e

4, n. 8 del Regolamento UE) o "Persone autorizzate" al trattamento dei dati, ai sensi degli (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e dell'art. 2-quaterdecies del Codice). A tal fine, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

5. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
6. Le Parti, nei termini di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.
7. Le Parti assicurano piena collaborazione e si scambiano tempestivamente ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che si adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ed eventualmente all'Interessato, in osservanza di quanto disposto dall'articolo dagli artt. 33 e 34 del Regolamento UE.

Art. 8

Misure di sicurezza

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.
2. La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni - così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali - dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si farà riferimento a quanto disposto nella normativa comunitaria e nazionale, nonché al SiGeCo e alle istruzioni attuative dell'INPS sulla misura oggetto della presente Convenzione.

Firmato digitalmente

Ministero del lavoro e delle
politiche sociali

INPS